Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 marzo 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bronco Albi », nelle confezioni 10 fiale × 2 cc e flacone sciroppo × 150 cc nonché la categoria 10 supposte da g 2,2 e le categorie 10 supposte da g 1,2, della ditta Albi terapeutici S.r.l., **in Milano, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari.** (Decreto di revoca n. 5909/R) . . . . . Pag. 1891

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bioterpina », nella confezione flacone sciroppo da g 150, della ditta Istituto euchimico di Milano, in Milano. (Decreto di revoca n. 5893/R) . . . . Pag. 1891

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mamma Francesca S.p.a., in Paliano . . . . Pag. 1891

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.
Nomina del presidente e ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari . . . . Pag. 1892

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ceab-Comer », in Bitonto, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 1893

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1980.
Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno e sua messa in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 1893

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.
Determinazione, per il biennio 1980-81, della misura dei contributi dovuti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti . . . . Pag. 1893

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.
Attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali della agricoltura, nelle province di trascurabile importanza olivicola, dei compiti assegnati alla commissione provinciale olio. Pag. 1894

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1980.
Corso legale della moneta da L. 200 celebrativa della giornata internazionale della donna e dell'attività della FAO. Pag. 1894

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.
Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare. Pag. 1895

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.
Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci . . Pag. 1895

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:
Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali . . . . Pag. 1896
Provvedimento n. 49/1979. Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi . . . . Pag. 1896
Provvedimento n. 4/1980. Prezzi delle specialità medicinali: variazioni . . . . Pag. 1896

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1897

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Aquileia ». Pag. 1898

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi . . . . Pag. 1899

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno, in amministrazione straordinaria. Pag. 1899

Regione Lombardia:

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Levate, Entratico, Ciserano, Luzzana, Vertova e Andalo Valtellino . . . . Pag. 1900

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Stezzano. Pag. 1900

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Desio, Ponte di Legno e Almè . . . . Pag. 1900

Prefettura di Gorizia: Ripristino di cognome nella forma originaria . . . . Pag. 1900

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso, per titoli, a centonove posti di sostituto portalettere presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza . . . . Pag. 1901

Ministero dei trasporti: Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Pag. 1904

Ministero dei trasporti - Registro aeronautico italiano: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico nel ruolo tecnico . . . . Pag. 1906

Ministero della pubblica istruzione: Concorso ad un posto di ragioniere presso il Politecnico di Torino . Pag. 1906

Ministero delle finanze: Diario della prova scritta del concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di coadiutore nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette. . . . . Pag. 1906

Ministero della sanità:

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1978 . . . . Pag. 1908

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1978 . . . . Pag. 1908

Ospedale di Praia a Mare: Concorso ad un posto di assistente medico . . . . Pag. 1909

Ospedale « V. Monaldi » di Napoli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1909

Ospedale « Di Tinchi » di Pisticci: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1909

Ospedale civile « S. Andrea » di La Spezia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1909

Ospedale « S. Andrea » di Vercelli: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1909

Ospedale « SS. Trinità » di Popoli: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1909

Ospedale civile di Rovereto: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 1910

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di S. Agata dei Goti: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi . . . . Pag. 1910

Ospedale « T. Evoli » di Melito Porto Salvo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria. Pag. 1910

Ospedale « V. Emanuele III » di Salemi: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia. Pag. 1910

Ospedale « G. De Lieto » di Maratea: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia Pag. 1910

Ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza: Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente del servizio di radiodiagnostica . . . . Pag. 1910

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1979, n. **64.**

Destinazione definitiva del personale posto a disposizione della Regione, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 . . . . Pag. 1911

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1979, n. **65.**

Interventi contributivi sulle spese per la realizzazione dei progetti ammessi ai benefici comunitari - Regolamento n. 17/64 . . . . Pag. 1911

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1979, n. **66.**

Proposta per rifinanziamento della legge regionale n. 68 del 7 novembre 1978 . . . . Pag. 1912

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1979, n. **67.**

Interpretazione autentica della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 1, recante provvedimenti conseguenti alla soppressione dell'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, con sede in Pescara. Pag. 1912

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. **68.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, recante norme per la istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati . . . . Pag. 1912

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. **69.**

Aggiornamento della legge regionale approvata dal consiglio il 27 novembre 1979 concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, recante norme per la istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati . . . . Pag. 1913

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **70.**

Sovvenzioni all'associazionismo sportivo ricreativo. Pag. 1913

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. **71.**

Interventi per favorire l'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, in materia di occupazione giovanile per l'anno 1979 . . . . . Pag. 1914

Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1979, n. **42.**

Contributi ai comuni per l'acquisizione di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni . . . . Pag. 1914

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1979, n. **43.**

Sanzioni amministrative per le irregolarità di viaggio sui pubblici autoservizi extraurbani regionali . . . Pag. 1915

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1979, n. **44.**

Rifinanziamento della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 15: « Provvedimenti a sostegno di cooperative edilizie a proprietà indivisa » . . . . Pag. 1915

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. **45.**

Istituzione e disciplina delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 . . . . . . Pag. 1916

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bronco Albi », nelle confezioni 10 fiale × 2 cc e flacone sciroppo × 150 cc nonché la categoria 10 supposte da g 2,2 e le categorie 10 supposte da g 1,2, della ditta Albi terapeutici S.r.l., in Milano, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 5909/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 giugno 1954, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 9064, 9064/A e 9064/B la specialità medicinale denominata « Bronco Albi », nelle confezioni 10 fiale × 2 cc e flacone sciroppo × 150 cc nonchè la categoria 10 supposte da g 2,2 e la categoria 10 supposte da g 1,2, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, registrata in Milano il 3 novembre 1966, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17;

Atteso che il richiesto trasferimento di autorizzazione non è stato perfezionato essendo la documentazione incompleta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bronco Albi », nelle confezioni 10 fiale × 2 cc e flacone sciroppo × 150 cc nonchè la categoria 10 supposte da g 2,2 e la categoria 10 supposte da g 1,2, registrate rispettivamente ai numeri 9064, 9064/A e 9064/B in data 23 giugno 1954, a nome della ditta Albi terapeutici S.r.l., con sede in Milano, via Stilicone, 39, e poi ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Traiano, 17.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1895)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bioterpina », nella confezione flacone sciroppo da g 150, della ditta Istituto euchimico di Milano, in Milano. (Decreto di revoca n. 5893/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 14 aprile 1960, con il quale venne registrata al n. 17238 la specialità medicinale denominata « Bioterpina », nella confezione flacone sciroppo da g 150, a nome della ditta Istituto euchimico di Milano, con sede in Milano, via D'Ovidio, 3, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bioterpina », nella confezione flacone sciroppo da g 150, registrata al n. 17238 in data 14 aprile 1960, a nome della ditta Istituto euchimico di Milano, con sede in Milano, via D'Ovidio, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mamma Francesca S.p.a., in Paliano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di quattro silos esterni di stoccaggio del valore complessivo di D.M. 335.722 di origine e provenienza Repubblica federale tedesca la ditta Mamma Francesca S.p.a. di Paliano, ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 41.046 (quale quota anticipata) di cui al mod. *B*-Import n. 3762772 rilasciato dal Monte dei Paschi di Siena, sede di Grosseto, in data 2 luglio 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma l'11 marzo 1977 per D.M. 160.000 e il 16 marzo 1977 per D.M. 175.722 con un ritardo quindi, di circa due anni e quattro mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 330264 del 12 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al mancato approntamento delle strutture edili destinate ad accogliere i silos in questione per varie difficoltà intervenute nel corso dei lavori;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza non datata essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mamma Francesca S.p.a., mediante fidejussione del Monte dei Paschi di Siena, nella misura del 5% di D.M. 41.046 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1197)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Nomina del presidente e ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari e in particolare, gli articoli 7, 8 e 13 della legge medesima concernenti, rispettivamente, la nomina del presidente e la nomina e la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente medesimo;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 1974, con il quale il dott. Elio Gallina è stato nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari per la durata di un quinquennio;

Visti i propri decreti in data 9 luglio 1974 relativi alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente medesimo, per la durata di un quinquennio;

Visto l'esito delle elezioni del presidente dell'ente, dei membri in rappresentanza degli iscritti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale dell'ente medesimo, da parte dell'assemblea nazionale nella riunione del 27 maggio 1979 quale risulta dal verbale della riunione stessa trasmesso dall'ente con nota n. 7005 del 7 giugno 1979;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente ed alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, scaduti per decorso quinquennio di durata in carica;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, contenente norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Vista la designazione effettuata dal Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ferdinando Mengozzi è nominato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari è composto dai seguenti membri:

Mengozzi dott. Ferdinando, presidente; D'Addario dott. Domenico, vice presidente, eletti dall'assemblea nazionale;

Di Bella dott. Porfirio, Berzano dott. Guglielmo, Spaziani dott. Saverio, Borsa dott. Germano, Rambelli dott. Antonio e Vinciguerra dott. Gaetano, consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale;

Persiani dott. Marcello, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Proja prof. Marcello, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Il presidente in carica della Federazione nazionale degli ordini veterinari, membro di diritto.

Art. 3.

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari è composto dai seguenti membri:

Ercolano dott. Gaetano e Frontera dott. Antonio, membri effettivi; Cagnoli dott. Franco e Rosati dottor Oscar, membri supplenti, eletti dall'assemblea nazionale;

Fiore dott. Nicola, membro effettivo con funzioni di presidente; Colella dott. Elio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1448)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ceab-Comer », in Bitonto, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata, il 17 ottobre 1979, alla società cooperativa « Ceab-Comer » S.r.l., con sede in Bitonto, società risultante dalla fusione per incorporazione delle società « Cooperativa tra esercenti il commercio e venditori ambulanti - Comer, a r.l. » di Ruvo di Puglia (iscritta al n. 2339 registro società del tribunale di Trani) nella società « Cooperativa esercenti alimentari Baresi - Ceab S.r.l. » di Bitonto (iscritta al n. 6878 registro società del tribunale di Bari), la quale ultima, per effetto di detta fusione, ha assunto la denominazione sopra specificata;

Considerato che dall'ispezione di cui sopra è risultato che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Tenuto anche conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Ceab-Comer » S.r.l., con sede in Bitonto, provincia di Bari (già Cooperativa esercenti alimentari Baresi - Ceab S.r.l. costituita per rogito notaio Enzo Fornaro in data 6 aprile 1972, la quale ha assunto la denominazione predetta per effetto della fusione di cui in premesse) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I signori: Tiberio dott. Francesco Giovanni, Ceci dott. Sabino e Putignano avv. Nicola sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa « Ceab-Comer » S.r.l., con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1980.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno e sua messa in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza e con riserva di darne notizia di Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima riunione di detto organo;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(2251)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1980.

Determinazione, per il biennio 1980-81, della misura dei contributi dovuti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e successive modificazioni, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 e gli articoli 24 e 5 rispettivamente delle leggi 4 marzo 1958, n. 179 e 11 novembre 1971, n. 1046;

Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento di esecuzione della legge 11 novembre 1971, n. 1046, in materia di ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1978, con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1978-79, delle misure del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla predetta cassa di previdenza e del contributo indiretto sulle opere dovuto dai committenti ai sensi delle precitate leggi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione delle misure dei medesimi contributi per il biennio 1980-81;

Decreta:

Il contributo individuale di cui all'art. 23, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, modificato dall'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è determinato, per il biennio 1980-81, nella misura di L. 144.000 (centoquarantaquattromila) annue ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301.

Il contributo indiretto dovuto alla suddetta cassa dai committenti ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179 e dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è determinato per il medesimo biennio 1980-81, nella misura del due per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 5 e 6 del richiamato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2111)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1980.

Attribuzione ai capi degli ispettorati provinciali della agricoltura, nelle province di trascurabile importanza olivicola, dei compiti assegnati alla commissione provinciale olio.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto in particolare l'art. 16, comma primo, di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva della campagna 1979-80, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modificazioni, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministero dell'agricoltura e delle foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione provinciale olio prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2493/79 del 12 novembre 1979, recante norme per il pagamento dell'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva e di sansa prodotto nella campagna 1979-80;

Visto il proprio decreto 13 novembre 1979, recante disposizioni relative all'aiuto predetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 dello stesso mese;

Considerato che, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio di oliva e di sansa della campagna 1979-80, occorre applicare la citata disposizione sulla assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione provinciale olio;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione provinciale olio di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche sono attribuite, per la campagna 1979-80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i criteri indicati nel regolamento (CEE) della commissione n. 2493/79 del 12 novembre 1979 ed applicate le disposizioni riguardanti la materia, contenute nel decreto ministeriale 13 novembre 1979, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2148)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1980.

Corso legale della moneta da L. 200 celebrativa della giornata internazionale della donna e dell'attività della FAO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con la quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 3 dicembre 1976, che stabilisce le caratteristiche tecniche ed il contingente delle nuove monete;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 del 1° ottobre 1977, che determina le caratteristiche artistiche, nonché il potere liberatorio delle monete medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 29 agosto 1978, con il quale il contingente delle monete da L. 200 è stato elevato al valore nominale di lire 200.000.000.000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 del 20 febbraio 1980, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete da L. 200, celebrative della giornata internazionale della donna nonché dell'attività della FAO (Food and Agricolture Organization) con il quale sono stabilite le caratteristiche e viene determinato il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Le monete in bronzital da L. 200, celebrative della giornata internazionale della donna e dell'attività della FAO, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1980, indicato nelle premesse, avranno corso legale dall'8 marzo 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: FERRARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1980
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 1

(2278)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Determinazione dell'indennità di carica spettante al vice presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN);

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme di ristrutturazione del CNEN;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1973, con il quale è stato determinato tra l'altro il compenso spettante al vice presidente del CNEN;

Ritenuta la necessità di rideterminare l'indennità spettante al vice presidente del CNEN;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità di carica spettante al vice presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare è determinata, al lordo delle ritenute erariali in lire 35 milioni annui, a decorrere dal 1° febbraio 1980.

Art. 2.

Al vice presidente del CNEN per le missioni effettuate fuori della sede del comitato, compete il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza effettivamente sostenute e documentate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2250)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel suplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979 concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'importazione delle merci, indicato nell'allegato I al presente decreto, originarie della Grecia è revocato.

Le merci di cui sopra sono soggette alla sorveglianza indicata nel predetto allegato.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e l'annesso II alla circolare n. 22/76, prot. numero 349200 dell'8 novembre 1976 vengono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(2209)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 13/1978. Prezzi delle specialità medicinali

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977, il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Preso atto delle nuove registrazioni in corso, trasmesse dal Ministero della sanità per la determinazione del primo prezzo al pubblico;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 26 maggio 1978;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione, da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale, da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e del numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

ALLEGATO *A11*/NR

	Numero registraz.	Prezzo
Fattore umano antiemofilico - ISI		
fl 250 U + fl	23554/1	74.580

ALLEGATO *A12*/MOD

SERIE	Numero registraz.	Prezzo
Koate 500 *Cutter* - Bayer		
1 fl + 1 fl	23553/1	159.150

(2253)

Provvedimento n. 49/1979 Prezzi delle specialità medicinali. Revisione primi prezzi

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvsorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito in legge 11 luglio 1977, n. 395, che rende operativo con decorrenza il 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 13/1978, 18/1978, 40/1978, 44/1978, 46/1978, 48/1978, 49/1978, 4/1979, 6/1979 e 7/1979;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 luglio 1978;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 26 luglio 1979;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Ai fini del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità sono fissati i prezzi al pubblico IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione, quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento ed il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A4*/NR

	Numero registraz.	Prezzo
Emoclot - Aima plasmaderivati		
1 fl 500 U + 1 fl	23564	238.690
1 fl 100 U + 1 fl	23564/1	50.330
1 fl 250 U + 1 fl	23564/2	120.990

(2254)

Provvedimento n. 4/1980 Prezzi delle specialità medicinali: variazioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 49/1979 e n. 51/1979;

Preso atto della relazione predisposta dal servizio prodotti farmaceutici del C.I.P. in data 1° febbraio 1980;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 7 febbraio 1980;

Delibera:

Ai fini dell'emanazione del provvedimento di registrazione da parte del competente Ministero della sanità, sono fissati i prezzi al pubblico, IVA compresa, delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Ciascuno dei prezzi deliberati con il presente provvedimento sarà efficace solo dopo la registrazione, quale specialità medicinale da parte del competente Ministero della sanità, del prodotto cui il prezzo stesso si riferisce.

Conseguentemente i prezzi in questione saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* contestualmente o in concomitanza con l'emanazione dei decreti di registrazione quali specialità medicinali dei rispettivi prodotti, a mezzo di elenchi progressivi nei quali sarà riportata la data del presente provvedimento e il numero progressivo dell'elenco.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro-Presidente delegato
BISAGLIA

ALLEGATO *A*/NR

	Numero registraz.	Prezzo
Emoclot - Aima plasmaderivati		
1 fl 500 U+1 fl	23564	233.790
1 fl 100 U+1 fl	23564/1	49.350
1 fl 250 U+1 fl	23564/2	118.540
Fattore umano antiemofilico - ISI		
fl 250 U+fl	23554/1	128.750

ALLEGATO *A*/MOD

SERIE	Numero registraz.	Prezzo
Koate 500 *Cutter* - Bayer		
1 fl+1 fl	23553/1	200.280

(2255)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 28 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	814,70	814,70	814,60	814,70	814,75	—	814,80	814,70	814,70	814,60
Dollaro canadese . . .	710,80	710,80	710 —	710,80	710,90	—	711,05	710,80	710,80	710,80
Marco germanico . . .	463,50	463,50	463,35	463,50	463,50	—	463,41	463,50	463,50	463,50
Fiorino olandese	420,78	420,78	420,40	420,78	420,60	—	420,84	420,78	420,78	420,80
Franco belga	28,49	28,49	28,50	28,49	28,53	—	28,485	28,49	28,49	28,50
Franco francese . . .	197,58	197,58	197,35	197,58	197,55	—	197,575	197,58	197,58	197,60
Lira sterlina	1863,70	1863,70	1862,50	1863,70	1863,15	—	1861,10	1863,70	1863,70	1863,70
Lira irlandese	1712 —	1712 —	1711 —	1712 —	1711,60	—	1711,50	1712 —	1712 —	—
Corona danese	148,47	148,47	148,55	148,47	148,45	—	148,49	148,47	148,47	148,50
Corona norvegese . .	166,45	166,45	166,50	166,45	166,50	—	166,39	166,45	166,45	166,45
Corona svedese	196,28	196,28	194,40	196,28	194,40	—	194,30	196,28	196,28	194,30
Franco svizzero . . .	488,20	488,20	488,90	488,20	489,10	—	487,88	488,20	488,20	488,20
Scellino austriaco . . .	64,705	64,705	64,73	64,705	64,74	—	64,743	64,705	64,705	64,70
Escudo portoghese . . .	17 —	17 —	17,01	17 —	17,02	—	17 —	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	12,178	12,178	12,16	12,178	12,17	—	12,175	12,178	12,178	12,78
Yen giapponese	3,285	3,285	3,29	3,285	3,284	—	3,285	3,285	3,285	3,28

Media dei titoli del 28 febbraio 1980

Rendita 5 % 1935	65,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	90,425
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	86 —
» 5,50 % » » 1969-84 . .	81,400
» 6 % » » 1970-85 . .	78,525
» 6 % » » 1971-86 . .	76 —
» 6 % » » 1972-87 . .	75,875
» 9 % » » 1975-90 . . .	78,425
» 9 % » » 1976-91 . .	81,400
» 10 % » » 1977-92 . . .	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . .	83 —
ertificati di credito del Tesoro Ind. 1 -3-1978/80 .	99,900
» » » » 1- 6-1978/80 . .	99,500
» » » » 1- 8-1978/80 .	99,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80 . .	99,100
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,400
» » » » 1- 7-1979/81 . .	97,400
» » » » 1- 5-1979/82 . .	97,500
» » » » 1- 7-1979/82 . .	97,200
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,825
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,375
» » » 12 % 1- 4-1982	96,475
» » » 12 % 1-10-1983	95,175
» » » 12 % 1- 1-1984	95,250
» » » 12 % 1- 4-1984	95,275
» » » 12 % 1-10-1987	94,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1980

Dollaro USA	814,75
Dollaro canadese	710,925
Marco germanico	463,455
Fiorino olandese	420,81
Franco belga	28,487
Franco francese	197,577
Lira sterlina	1863,40
Lira irlandese	1711,75
Corona danese	148,48
Corona norvegese	166,42
Corona svedese	194,29
Franco svizzero	488,04
Scellino austriaco	64,724
Escudo portoghese	17 —
Peseta spagnola	12,176
Yen giapponese	3,285

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Aquileia ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Aquileia » — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1975 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 31 ottobre 1975 — propone che sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Aquileia »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Aquileia » è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Aquileia » seguita dalla specificazione « rosato » è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Merlot dal 70 all'80%

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal pendulo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%

La denominazione « Aquileia » con le seguenti specificazioni:

Merlot;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Refosco dal penducolo rosso;
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling renano;
Sauvignon;
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati ed il Refosco nostrano purchè a frutto di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di: Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco, San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di S. Maria da Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris Viscone, Trevignano Udinese e Gonars.

Tale zona è così delimitata:

dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimità di C. Trebano l'argine che in direzione nord-ovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nord-est fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Ausa prima ed il canale Balduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale li Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incrociare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia, raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e S. Maria la Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trevignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo.

A Trevignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le provincie di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli della zona e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque, atti a non modificare le carattaristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Aquileia » non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, ai q.li 130 per Rosato, Merlot, Refosco dal penducolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano; ai q.li 120 per Pinot bianco, Sauvignon, Verduzzo friulano e per i Cabernet; a q.li 100 il Traminer aromatico.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione cui all'art. 3. Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini « Aquileia »: Pinot bianco, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Verduzzo friulano e Traminer aromatico una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed ai vini Rosato Merlot, Refosco del pendulo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Riesling renano una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino « Aquileia rosato » deve attuarsi una spremitura soffice delle uve con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Aquileia » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo più evidente nel Cabernet franc, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;

Refosco dal penducolo rosso:
colore: rosso rubino violaceo intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;

Tocai friulano:
colore: paglierino, dorato, chiaro, tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto armonico, con retrogusto aromatico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: leggero profumo, caratteristico;
sapore: vellutato, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;

Pinot grigio:
colore: giallo dorato o ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;

Riesling renano:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille;

Rosato:
colore: rosato tendente al carasuolo tenue;
odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima; 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;

Sauvignon:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Traminer:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: con aroma specifico;
sapore: aromatico, pieno, robusto;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, lievemente tannico;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille;

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Aquileia » di cui al presente disciplinare può figurare la indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

(1954)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Ascoli Piceno:

« 19-AP »: Peroli Guerriero, in Fermo.

Provincia di Arezzo:

« 146-AR »: « M.B. » di Moretti Ferdinanda, in Castiglion Fiorentino.

Provincia di Napoli:

« 212-NA »: Balbi Giovanni, in Napoli.

(2167)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 21 febbraio 1980 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli), in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della gestione straordinaria della menzionata banca ai sensi dell'art. 58, del suddetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

I signori dott. Renato Carpinelli nato a Napoli il 23 settembre 1913, prof. avv. Antonio Piras nato a Sassari il 3 ottobre 1934, avv. Vincenzo Sparano nato a Napoli il 4 agosto 1929, sono nominati commissari straordinari ed i signori dott. Vincenzo Cesaro, nato a Napoli il 13 aprile 1906, prof. Vincenzo Di Rosa nato a Naro (Agrigento), il 6 settembre 1906, Dario Zincone nato a Qualiano (Napoli), il 26 novembre 1922, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme di cui al titolo VII, capo II, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1980

Il Governatore: CIAMPI

(2252)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Desio, Ponte di Legno e Almè

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nella data *appresso indicata, rese esecutive ai sensi di legge, sono state* approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28690: comune di Desio (Milano), (variante adottata con deliberazione consiliare 11 maggio 1977, n. 75, relativa alle zone ubicate: a nord del territorio comunale detta «Madonna Pellegrina»; via Stadio; via F.lli Cervi; tra le vie Pozzo Antico e Rossini; via Goito; SS.PP. Saronno (Usmate);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28691: comune di Ponte di Legno (Brescia), (variante adottata con deliberazione consiliare 29 aprile 1979, n. 35, relativa alle N.T.A.);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28697: comune di Almè (Bergamo), (variante adottata con deliberazione consiliare 5 aprile 1979, n. 167, relativa alle N.T.A.).

(2169)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Levate, Entratico, Ciserano, Luzzana, Vertova e Andalo Valtellino.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nella data appresso indicata, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono sate decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28679: comune di Levate (Bergamo), (piano adottato con deliberazione consiliare 8 giugno 1977, n. 45, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 1° luglio 1978, n. 60);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28680: comune di Entratico (Bergamo), (piano adottato con deliberazione consiliare 5 dicembre 1978, n. 182, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28681: comune di Ceserano (Bergamo), (piano adottato con deliberazione consiliare 14 settembre 1978, n. 57, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 19 dicembre 1978, n. 82);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28684: comune di Luzzana (Bergamo),(piano adottato con deliberazione consiliare 6 marzo 1977, n. 1, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 8 luglio 1979, n. 17);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28685: comune di Vertova (Bergamo), (piano adottato con deliberazione consiliare 4 marzo 1977, n. 25, e successive, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 4 febbraio 1978, n. 15);

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28686: comune di Andalo Valtellino (Sondrio), (piano adottato con deliberazione consiliare 9 luglio 1976, n. 16, e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare).

(2168)

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Stezzano

Con deliberazione della giunta regionale, emanata, nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 8 gennaio 1980, n. 28694: comune di Stezzano (Bergamo), (piano adottato con deliberazione consiliare 23 dicembre 1977, n. 230).

(2170)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 28 marzo 1979, con la quale il sig. Rupeni Atto, nato a Gorizia il 13 settembre 1933, residente a Roma, via R. Fauro, 38, ha chiesto il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di Rupnik;

Accertato che il cognome Rupnik, non è stato da questa prefettura incluso nell'elenco, formato d'ufficio, dei cognomi italiani corrotti da grafia straniera e perciò da restituire obbligatoriamente in forma italiana in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1926, n. 17 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1926, ma che, invece, il cambiamento del cognome da Rupnik in Rupeni è stato effettuato con decreto prefettizio 18 marzo 1932, n. 1184/32 in seguito ad apposita domanda in data 15 gennaio 1932 fatta dal sig. Furio Rupnik padre dell'istante Rupeni Atto, in base all'art. 2 del decreto-legge n. 17 sopra citato;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11 che prevede la possibilità della revoca dei provvedimenti prefettizi adottati a suo tempo in applicazione dell'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che la domanda di ripristino del cognome nella forma originaria è stata regolarmente affissa, per trenta giorni, all'albo pretorio del comune di residenza del richiedente ed a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 892, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Ritenuto, pertanto opportuno aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rupeni Atto in premessa generalizzato, è restituito nella forma originaria di Rupnik.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Roma sarà notificato all'interessato e avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 8 febbraio 1980

Il prefetto: BARRASSO

(1931)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a centonove posti di sostituto portalettere presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI VICENZA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la telecircolare n. ULA/1302/A del 5 agosto 1978, che, in considerazione delle particolari mansioni svolte dai sostituti (in modo saltuario e non di ruolo) e considerato altresì il carattere speciale della legge per i concorsi per i sostituti 9 gennaio 1973, n. 3, ha disposto la non applicazione della norma generale sull'elevazione del limite di età (3 giugno 1978, n. 288);

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nello elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a centonove posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza.

Il 10% di tali posti, pari a undici, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Vicenza in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Vicenza, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario U.L.A., operatore straordinario U.L.A., procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè l'iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed un'attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Vicenza. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.

Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di queste ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore ai tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Vicenza e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale, e saranno tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro sessanta giorni a trasferirvi la propria residenza, pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla ex tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè per la copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21, lettera b), della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, addì 3 gennaio 1980

Il direttore provinciale: GANGEMI

Registrata alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 23 gennaio 1980
Registro n. 1 Poste, foglio n. 63

ALLEGATO A

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centonove posti di sostituto portalettere presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 3 gennaio 1980, n. 83/P.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, ...

Firma . . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(1981)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto l'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, recante norme per l'applicazione del citato art. 7;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, concernente provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1979, n. 670, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 6 Trasporti, foglio n. 244, mediante il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a cinquantuno posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che alla data del 30 novembre 1979, a seguito dell'aumento recato dalla citata legge 18 ottobre 1978, n. 625, tra l'altro, nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nello stesso ruolo risultavano disponibili cinquantasette posti, compresi quelli di cui al concorso suindicato;

Considerato che un decimo dei suddetti cinquantasette posti deve essere ricoperto mediante concorso riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi della citata legge 18 marzo 1958, n. 349;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato agli assistenti universitari ordinari delle materie del corso di laurea in ingegneria, che abbiano, alla data del 31 marzo 1980, una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aventi titolo debbono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) buona condotta;
c) idoneità fisica all'impiego;
d) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale. Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b)* dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.
Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro e non oltre il 31 marzo 1980, la sola domanda di ammissione, redatta su carta bollata, secondo il modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande di ammissione gli aspiranti, oltre ad indicare le complete generalità ed il proprio domicilio, debbono dichiarare:

a) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

b) di essere assistente universitario ordinario e di avere la prescritta anzianità di effettivo e lodevole servizio, specificando altresì l'insegnamento al quale sono addetti e l'università, o l'istituto d'istruzione superiore, presso la quale detto insegnamento viene svolto;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) di essere iscritti alle liste elettorali, precisando il relativo comune, ovvero indicando i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano o meno riportato condanne penali;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata;

i) a quale indirizzo dovranno essere loro trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del rettore dell'università, o dell'istituto di istruzione superiore, presso la quale il concorrente presta servizio.

Art. 4.
Prove di esame

L'esame consisterà in un colloquio vertente sugli argomenti indicati nel programma di cui al successivo art. 12 e che sono oggetto della prova orale del concorso pubblico, per esami, a cinquantuno posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1979, n. 670.

Il colloquio avrà luogo in Roma nel giorno e nel luogo che saranno resi noti ai candidati con almeno venti giorni di anticipo.

L'assenza dall'esame comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Non sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che non siano in grado di esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella della categoria *B*, ovvero di comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame di idoneità. In quest'ultimo caso il candidato, per essere ammesso a sostenere il colloquio, dovrà essere munito di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Esito del colloquio

Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga in esso la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nelle forme prescritte.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti entro la data del 31 marzo 1980.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nel colloquio.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso comprendente oltre i vincitori anche i candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero in sostituzione di quest'ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione), di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) certificato rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano impedirne il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque possano influire negativamente sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio;

4) attestato, rilasciato dal rettore dell'università, o dell'istituto di istruzione superiore, dal quale risulti che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova nella qualifica di ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la stessa decorrenza dei vincitori del concorso pubblico a cinquantuno posti indetto con il decreto ministeriale 9 novembre 1979, n. 670; ove quest'ultimo non venga espletato entro il 1° novembre 1980, la decorrenza delle nomine non potrà essere posteriore alla data anzidetta.

I candidati che avranno conseguito la nomina in prova, se non assumeranno servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati, decadranno dalla nomina.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Qualora i vincitori non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso dopo aver compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo od ordinario con la qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo dei dirigenti tecnici o del ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del personale delle carriere direttive della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 12.

Programma di esame

Il colloquio si svolgerà su argomenti del seguente programma:

Parte I - NOZIONI TECNICHE FONDAMENTALI:

1) scienza e tecnica delle costruzioni, progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo e in cemento armato (normale o precompresso);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri;

3) elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri;

4) elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche;

5) elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II - ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEI TRASPORTI:

1) modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento;

2) pianificazione dei trasporti e correlazioni con l'assetto del territorio;

3) nozioni fondamentali di economia dei trasporti;

4) regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie; opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale;

5) regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

Parte III - INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FISSI PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER LA NAVIGAZIONE INTERNA:

1) progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastrutture);

2) progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto;

3) impianti per la trazione elettrica;

4) impianti di trasporto a fune;

5) cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali);

6) organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari e attrezzature di cantiere.

Parte IV - TRAZIONE E MATERIALE MOBILE:

1) meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli);

2) progettazione e costruzione dei veicoli stradali;

3) progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari;

4) caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Parte V - NOZIONI AMMINISTRATIVE:

1) ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri;

2) organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

3) cenni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

4) norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto;

5) norme sulla circolazione su strade pubbliche;

6) norme sulle opere in cemento armato a struttura metallica;

7) norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione;

8) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 gennaio 1980

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1980
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 10

(2184)

MINISTERO DEI TRASPORTI

REGISTRO AERONAUTICO ITALIANO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore tecnico nel ruolo tecnico

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di operatore tecnico nel ruolo tecnico.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore).

I candidati dovranno possedere, alla data di scadenza della presentazione delle domande, età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato, a richiesta degli interessati, dagli uffici del Registro aeronautico italiano in via del Tritone n. 169, Roma.

(2185)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ragioniere presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato da un istituto tecnico commerciale; diploma di abilitazione tecnica rilasciato da un istituto sezione commerciale e ragioneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Torino.

(2234)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

La prova scritta del concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 26 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 5 novembre 1979, avrà luogo venerdì 4 aprile 1980, alle ore 8, nelle sedi e nei locali sotto indicati:

Alessandria - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Alessandria e Vercelli, secondo la seguente ripartizione:

a) presso il liceo scientifico statale «Galileo Galilei», Spalto Borgoglio n. 49, Alessandria, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alla intendenza di finanza di Vercelli e per i candidati che l'hanno prodotta all'intendenza di finanza di Alessandria il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C;

b) presso l'istituto tecnico industriale statale «Alessandro Volta», Spalto Marengo n. 12, Alessandria, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Alessandria, il cui cognome inizia con le lettere: D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Ancona - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro, secondo la seguente ripartizione:

a) presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola, Ancona, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O;

b) presso la facoltà di medicina, via Grotte di Posatora, Ancona, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Bari - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, secondo la seguente ripartizione:

a) presso l'istituto commerciale «G. Cesare», viale Einaudi, Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F;

b) presso l'istituto tecnico industriale statale «M. Panetti», via Re David n. 186, Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R;

c) presso il liceo scientifico «G. Salvemini», via Re David n. 178/D, Bari, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Bergamo:

presso l'istituto tecnico commerciale «Vittorio Emanuele II», via Lussana n. 2, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alla intendenza di finanza di Bergamo.

Bologna - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, secondo la seguente ripartizione:

a) presso il salone Podestà, piazza Nettuno n. 2, Bologna, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E,;

b) presso il liceo «Righi», viale Pepoli n. 3, Bologna, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Brescia:

presso l'ente universitario Lombardia orientale, via Valsabbina n. 19, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Brescia.

Cagliari:

presso il liceo scientifico «Pacinotti», via Liguria n. 3, Cagliari, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Cagliari e Oristano.

Catania:

presso il circolo didattico «Filippo Corridoni», via Maratona n. 2, Catania, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Catania, Ragusa e Siracusa.

Catanzaro - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Catanzaro, Cosenza, Potenza e Matera, secondo la seguente ripartizione:

a) presso l'istituto tecnico industriale «E. Scalfaro», piazza Matteotti, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E;

b) presso la scuola media statale «G. Mazzini», via Maddalena, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: F, G, H, I, J, K, L, M, N;

c) presso l'istituto magistrale «De Nobili», via Mario Greco, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Firenze - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Firenze, Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa, Pistoia e Siena, secondo la seguente ripartizione:

a) presso l'intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, Firenze, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Siena;

b) presso l'aula dei congressi del C.T.O., largo Palagi n. 1, Firenze, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Pistoia e Massa;

c) presso la facoltà di ingegneria, viale Morgagni n. 44, Firenze, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Firenze e Lucca;

d) presso l'istituto di patologia e chimica, viale Morgagni n. 50, Firenze, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Grosseto e Arezzo.

Forlì:

presso l'istituto tecnico industriale, viale della Libertà n. 14, Forlì, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Forlì e Ravenna.

Genova:

presso la facoltà di ingegneria, padiglione D - Fiera del Mare, piazzale Kennedy, Genova, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Genova, Imperia, La Spezia, Savona e Cuneo.

L'Aquila:

presso la facoltà di ingegneria, sita in Monteluco di Roio, L'Aquila, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso e Isernia.

Mantova:

presso l'istituto tecnico commerciale e statale «A. Pitentino» e presso l'istituto tecnico statale per geometri «Carlo d'Arco», siti in via Tasso numeri 1-5, Mantova, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Mantova e Cremona.

Messina - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Messina, secondo la seguente ripartizione:

a) presso l'istituto scientifico «Seguenza», via Santagostino, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

b) presso il magistero, via Concezione n. 8, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Milano:

presso il politecnico di Milano, via Bonardi n. 9, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Milano, Como, Pavia, Sondrio e Varese.

Napoli - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, secondo la seguente ripartizione:

a) presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz n. 11, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A ed E;

b) presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera M;

c) presso l'istituto magistrale «Pasquale Villari», via Rimini, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera C;

d) presso l'istituto tecnico industriale «Leonardo da Vinci», via Foggia n. 30, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera F;

e) presso la scuola media «Benedetto Croce», via Annibale de Gasperis n. 15, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere S ed U;

f) presso l'istituto professionale «Salvator Rosa», piazza Cavour n. 25, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: D, O, Z;

g) presso l'istituto magistrale «Tommaso Campanella», via S. Giovanni a Carbonara n. 111, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: T, V, W, X, Y;

h) presso l'istituto «Menichini», via Don Bosco n. 8, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: G, H, I, J, K, L;

i) presso il Politecnico, facoltà d'ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: N, P, Q;

l) presso il Politecnico-biennio, via Claudio n. 2, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con lettere B e R.

Padova:

presso l'istituto tecnico industriale «Marconi», via Manzoni n. 80, Padova, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Padova e Venezia.

Palermo:

presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione 20, Palermo, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani.

Perugia - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Perugia e Terni, secondo la seguente ripartizione:

a) presso l'istituto tecnico commerciale «Vittorio Emanuele II», piazzale Frank n. 11, Perugia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O;

b) presso l'istituto tecnico industriale «Enrico Fermi», via Canali n. 12, Perugia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Pisa:

presso l'Università degli studi, distaccamento aule facoltà di ingegneria, medicina e chirurgia, ex palazzo Marzotto, via F. Buonarroti n. 2, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Pisa e Livorno.

Reggio Calabria:

presso l'istituto tecnico commerciale «Piria», via Pio XI, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Reggio Calabria.

Roma - per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso al Ministero e alle intendenze di finanza di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, secondo la seguente ripartizione:

a) presso la scuola centrale tributaria, via Maresciallo Caviglia n. 24, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A e B;

b) presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sassari:

presso il liceo ginnasio «Azuni», via Rolando, Sassari, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Sassari e Nuoro.

Torino:

presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Torino, Aosta, Asti e Novara.

Trento:

presso l'istituto tecnico industriale, via Brigata Acqui n. 15, Trento, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Trento e Bolzano.

Trieste:

presso l'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, edifici A e D, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Trieste, Gorizia, Pordenone ed Udine.

Verona:

presso la fiera di Verona, piazzale del Lavoro 8/A - Z.A.I., per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Verona, Belluno, Rovigo, Treviso e Vicenza.

I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta — nel giorno, nell'ora, nelle sedi e nei locali suindicati — muniti di uno dei documenti di identificazione di cui all'art. 11 del bando di concorso.

La presente comunicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

(2232)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Giovanni Colombo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Antonio Vercellone, primario dell'ospedale maggiore «S. Giovanni Battista» di Torino, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di emodialisi, che si terrà a Roma il giorno 11 dicembre 1979, in sostituzione del prof. Giovanni Colombo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1980
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 256

(1993)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1978;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1979, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 48;

Considerato che il prof. Angiolo Lamanna ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Luigi Maria Greco, primario dell'ente ospedaliero di Cosenza, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia che si terrà a Roma il giorno 5 ottobre 1979, in sostituzione del prof. Angelo Lamanna, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 325

(1992)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(754/S)

OSPEDALE « V. MONALDI » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

tre posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria personale, ufficio concorsi, dell'ente in Napoli.

(757/S)

OSPEDALE « DI TINCHI » DI PISTICCI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di pediatria;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pisticci (Matera).

(756/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(755/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(758/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI POPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale in Popoli (Pescara).

(759/S)

OSPEDALE CIVILE DI ROVERETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed eesami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rovereto (Trento).

(760/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(761/S)

OSPEDALE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(762/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI SALEMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(763/S)

OSPEDALE « G. DE LIETO » DI MARATEA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Maratea (Potenza).

(764/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

E' prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 14 aprile 19780.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(765/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1979, n. 64.

Destinazione definitiva del personale posto a disposizione della Regione, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 27 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Destinazione definitiva del personale

In attuazione dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale posto a disposizione della Regione ai sensi degli articoli 112 e 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, è definitivamente destinato in servizio agli uffici regionali e agli enti locali.

Tale destinazione è disposta tenendo conto della distribuzione delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli enti locali dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

Art. 2.
Assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali

Sulla scorta del criterio di valutazione stabilito dal secondo comma dell'articolo precedente, la giunta regionale autorizza, con proprie deliberazioni, l'assegnazione ai competenti uffici regionali delle unità di personale necessarie per l'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione e provvede, previa intesa con gli enti interessati e sentite le organizzazioni sindacali, alla ripartizione tra gli stessi e alla contestuale assegnazione a ciascuno delle unità di personale da impiegare per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Art. 3.
Limiti di applicazione

Le precedenti norme non si applicano al personale proveniente dagli enti comunali di assistenza, dai patronati scolastici e dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, essendosi provveduto alla relativa assegnazione con altre leggi regionali.

Art. 4.
Inquadramento del personale

Il personale assegnato a termini dell'art. 2 agli uffici regionali e agli enti locali è inquadrato, rispettivamente, nel ruolo unico del personale regionale e nel ruolo organico del personale degli enti di destinazione.

Tale inquadramento sarà disciplinato con successiva legge regionale per tutte le categorie di personale trasferito alla Regione o agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e della legge n. 641/1978.

Art. 5.
Rapporti finanziari

La giunta regionale assume i provvedimenti atti a rendere operativa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.000.000.000, si provvede con i fondi iscritti al cap. 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979, nella considerazione che al maggiore onere si fa fronte con i fondi che perverranno per effetto degli articoli 120, 126 e 128 del decreto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Pubblicazione e urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 dicembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1979, n. 65.

Interventi contributivi sulle spese per la realizzazione dei progetti ammessi ai benefici comunitari - Regolamento n. 17/64.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 27 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei progetti presentati dall'Ente regionale di sviluppo agricolo ammessi, successivamente al 1977, ai benefici di cui alla parte seconda del regolamento n. 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea, in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA, possono essere concessi:

un contributo in conto capitale, fino alla concorrenza del 60 % della spesa ritenuta ammissibile, detraendo da tale percentuale quella accordata dal FEOGA;

un concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento fino a venti anni e di preammortamento fino a due anni, per operazioni di mutui integrativi, a tasso agevolato, di importo pari al 40 % della spesa ritenuta ammissibile, contratti a termini della legge 25 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale concorso sarà determinato ai sensi della legge regionale n. 49 del 25 agosto 1978.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo, che non provveda ad estinguere anticipatamente tali mutui ai sensi dell'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 74, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è autorizzato a iscrivere nel proprio bilancio gli importi relativi alle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui suddetti, con la garanzia della Regione, prevista all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87. La garanzia opera in base alle relative deliberazioni autorizzative dei mutui adottati dall'ente, approvate dalla Regione, ai fini delle relative assunzioni annuali per fronteggiare le rate di rimborso contrattuale stabilite.

Il relativo onere, valutabile in lire 6 miliardi per l'anno 1979, grava sul cap. 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Per gli anni successivi a quelli di durata del programma regionale, i limiti di impegno derivanti dal concorso nel pagamento degli interessi restano a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a termini del secondo comma dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1976, n. 61, ed in aggiunta alle somme ivi stanziate, è accordato all'Ente regionale di sviluppo agricolo un contributo di lire 2.000.000.000 da erogarsi, anche per quanto riguarda le anticipazioni, nei modi contemplati nella legge stessa.

L'onere di cui al precedente primo comma, per l'anno 1979, grava sul cap. 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 dicembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1979, n. 66.

Proposta per rifinanziamento della legge regionale n. 68 del 7 novembre 1978.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 27 *dicembre* 1979

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 7 novembre 1978, n. 68, valutato per l'esercizio 1979, in complessive L. 6.001.000.000 (seimiliardiunmilione), così distinte:

L. 3.301.000.000 per interventi in materia di credito di esercizio accordato attraverso le cooperative artigiane di garanzia e di cui alle leggi regionali n. 36 del 24 agosto 1973, n. 42 del 17 settembre 1974 e n. 68 del 7 novembre 1978;

L. 2.700.000.000 per contributi in conto capitale ad aziende artigiane singole e di cui alle leggi regionali n. 37 del 22 agosto 1974 e n. 68 del 7 novembre 1978,

si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di cui al cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979.

Nell'elenco n. 5 allegato al bilancio 1979, sono soppresse le partite numeri 2, 9 e 10, mentre la partita n. 1 è ridotta di L. 880.000.000 (ottocentottantamilioni).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

cap. 2056 denominato « Interventi in materia di credito di esercizio accordato attraverso le cooperative artigiane di garanzia »: in aumento, per competenza e per cassa, di lire 3.301.000.000;

cap. 2057, denominato « Contributi in conto capitale ad aziende artigiane singole »: in aumento, per competenza e per cassa, di L. 2.700.000.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 dicembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1979, n. 67.

Interpretazione autentica della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 1, recante provvedimenti conseguenti alla soppressione dell'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca, con sede in Pescara.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 27 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La dizione « a decorrere dal corrente anno », di cui allo art. 2 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 1, recante: « Provvedimenti conseguenti alla soppressione dell'istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca con sede in Pescara », va riferita all'esercizio 1978 e non a quello relativo al 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 11 dicembre 1979

RICCIUTI

(850)

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. 68.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, recante norme per la istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1979

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le provvidenze previste dalla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, sono stabilite, per l'anno 1979, nei seguenti importi per ciascuno degli articoli sottoindicati:

Art. 6. — Assistenza scolastica: L. 10.000.000;

Art. 7. — Corsi addestramento: L. =;

Art. 8. — Rimborso spese rimpatrio: L. 940.000.000;

Art. 9. — Indennità prima sistemazione: L. 1.410.000.000;

Art. 10. — Maggiorazione dei contributi regionali: lire 1.000.000;

Art. 11. — Facilitazioni per le abitazioni: L. 199.000.000;

Art. 12. — Provvidenze per la stampa: L. 10.000.000;

Art. 13. — Contributi a enti e associazioni: L. 30.000.000.

Art. 2.

L'accoglimento delle richieste tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, è subordinato all'approvazione di apposite graduatorie di merito.

La disciplina dell'intera materia, che sarà disposta compiutamente con successivo atto legislativo, sarà applicata relativamente alle domande che perverranno alla Regione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Al maggior onere di L. 2.100.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1979, introducendo nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, le seguenti variazioni, sia per competenza che per cassa:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale: in diminuzione L. 2.100.000.000.

Cap. 717. — Rimborso delle spese di rimpatrio - legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, art. 8: in aumento lire 840.000.000.

Cap. 718. — Indennità di prima sistemazione ed assistenza varia ai rimpatriati - legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, art. 9: in aumento L. 1.260.000.000.

La partita n. 1 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1979, di L. 2.100.000.000 (partita incrementata di L. 1.600.000.000 con il provvedimento di assestamento del bilancio predetto) è soppressa.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Speciali sovvenzioni nei limiti del previsto stanziamento sono annualmente concesse dalla Regione ad enti, associazioni ed istituzioni che svolgono la loro attività assistenziale, sociale, culturale e formativa a favore degli emigrati e delle loro famiglie ».

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 dicembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1979, n. 69.

Aggiornamento della legge regionale approvata dal consiglio il 27 novembre 1979 concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, recante norme per la istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale approvata dal consiglio il 27 novembre 1979, relativa a: « Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 1975, n. 43, recante norme per l'istituzione di una consulta regionale per l'emigrazione e provvidenze in favore dei lavoratori emigrati », è sostituito dal seguente:

« Al maggior onere di L. 2.100.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1979, introducendo nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio, le seguenti variazioni, sia per competenza che per cassa:

Cap. 2898. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale: in diminuzione L. 2.100.000.000.

Cap. 715. — Assistenza scolastica a favore dei figli dei lavoratori emigrati: in diminuzione L. 40.000.000.

Cap. 716. — Indennità giornaliera agli emigrati rientrati in Italia che frequentano corsi di aggiornamento ecc.: in diminuzione L. 30.000.000.

Cap. 717. — Rimborso delle spese di rimpatrio: in aumento L. 880.000.000.

Cap. 718. — Indennità di prima sistemazione ecc.: in aumento L. 1.310.000.000.

Cap. 720. — Contributi ad enti ed associazioni ecc.: in aumento L. 10.000.000.

Cap. 751. — Maggiorazione del 10 % ecc.: in diminuzione L. 49.000.000.

Cap. 752. — Facilitazione per le abitazioni ecc.: in aumento L. 19.000.000.

La partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegata al bilancio 1979 di L. 2.100.000.000 (partita incrementata di L. 1.600.000.000 con la legge regionale n. 58 del 21 novembre 1979 - Assestamento del bilancio), è soppressa ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 dicembre 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 70.

Sovvenzioni all'associazionismo sportivo ricreativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 31 *dicembre* 1979

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sovvenzioni per lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche

Ai soggetti indicati dall'art. 13 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 39, che abbiano inviato regolare richiesta di contributo, per gli anni dal 1976 al 1979, con le modalità e il corredo di documenti stabiliti dalla stessa legge, possono essere concessi, a carico della presente legge, contributi nel limite massimo del 50 % delle spese ammissibili.

Ai fini della suddetta concessione sono spese ammissibili quelle indicate dall'art. 13 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 39 e dall'art. 2 della presente legge.

Il termine del 30 aprile, di cui all'art. 14 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 39, per l'invio delle domande rivolte ad ottenere la concessione di contributi, è prorogato al 31 dicembre 1979.

In relazione alle domande di contributo di cui ai commi precedenti, la giunta, e per essa il competente settore, sentito il parere dell'apposito comitato tecnico-sportivo regionale, di cui all'art. 18 della legge regionale n. 39 del 1975, elabora il piano di ripartizione dei fondi disponibili, che è rimesso al consiglio regionale per l'approvazione entro il 31 gennaio 1980.

Art. 2.

Impiego dei fondi

I soggetti destinatari beneficiano delle provvidenze della presente legge come contributo alle seguenti spese:

acquisto o noleggio di attrezzature e materiali per l'esercizio sportivo;

prestazione di personale tecnico qualificato;

attrezzature per l'igiene e la tutela sanitaria delle attività sportive;

gestione e manutenzione degli impianti di proprietà;
oneri inerenti l'uso di impianti di proprietà pubblica o scolastici;
trasferte per effettuazione di attività agonistica a livello dilettantistico;
organizzazione di manifestazioni per l'incentivazione della pratica sportiva.

Art. 3.
Norma finanziaria

L'onere derivante dalle sovvenzioni di cui all'art. 1 della presente legge è valutato, per l'anno 1979, in lire 300 milioni.

Alla relativa spesa si provvede introducendo le seguenti variazioni, sia per competenza che per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979:

cap. 2898 denominato Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi: in diminuzione L. 200.000.000;

cap. 892 denominato Fondo per la prevenzione e l'assistenza sanitaria: in diminuzione L. 100.000.00;

cap. 1564 (di nuova istituzione) nel sett. 15, tit. II, sezione VIII, catg. III, destinazione programmatica 1, natura giuridica 1, denominato Sovvenzioni all'associazionismo sportivo-ricreativo: in aumento L. 300.000.000.

La partita n. 9 istituita nell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1979, con la legge di assestamento del bilancio, è soppressa.

Art. 4.
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1979

MEMMO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1979, n. 71.
Interventi per favorire l'attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, in materia di occupazione giovanile per l'anno 1979

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del 31 dicembre 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Abruzzo, allo scopo di favorire l'attuazione degli interventi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, concorre nella spesa per le necessarie attrezzature e di funzionamento concernenti i progetti approvati dagli organi regionali e dal CIPE in materia di servizi socialmente utili, nei casi e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.
Provvidenze

Il concorso finanziario della Regione, di cui al precedente art. 1, è limitato alle attività in svolgimento nel corso dell'anno 1979 e non può eccedere il 10 % del costo preventivo di progetto autorizzato dal CIPE.

Le provvidenze di cui al precedente comma sono limitate agli interventi gestiti dalla Regione direttamente o tramite cooperative convenzionate costituite ai sensi della legge n. 285 del 1° giugno 1977 e successive modificazioni, ed a quelli gestiti dai comuni e dalle comunità montane.

La ripartizione dei fondi è disposta con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.
Disposizioni per attività complementari

Per provvedere alla tenuta dei libri contabili delle persone impiegate negli interventi sull'occupazione giovanile a gestione regionale diretta e al conteggio delle relative ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali, la giunta regionale è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 1979 i contratti a termine del personale a suo tempo assunto per i suddetti scopi. Tali contratti scadono automaticamente senza alcun diritto alla conservazione del posto.

La durata complessiva del rapporto di lavoro a termine, ivi comprese eventuali proroghe da determinare con legge regionale, non può in ogni caso, eccedere 24 mesi in analogia al periodo massimo consentito dall'art. 7 secondo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, senza alcun diritto alla conservazione del posto.

Art. 4.
Disposizioni finanziarie e finali

Agli oneri conseguenti all'attuazione dei precedenti articoli 2 e 3 della presente legge, valutati in L. 50.000.000 per l'anno 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 e contemporaneo aumento di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 552 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 8 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1979, è ridotta di L. 50.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dlla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 28 dicembre 1979

MEMMO

(851)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1979, n. 42.
Contributi ai comuni per l'acquisizione di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 49, del 6 dicembre 1979*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, la Regione concede contributi ai comuni per l'acquisizione delle aree comprese nei detti piani.

Art. 2.

Il contributo regionale è concesso sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione delle aree nella misura del 100% fino alla concorrenza di un massimo di L. 3.000 a metro quadrato e nella misura del 50% dell'ulteriore costo fino alla concorrenza di un massimo pari a L. 10.000 al metro quadrato.

La spesa ammissibile viene valutata sulla base della documentazione probatoria fornita dal comune a corredo della richiesta di contributo.

Art. 3.

L'area da acquisire per la quale si chiede il contributo deve essere compresa in un piano per l'edilizia economica e popolare regolarmente approvato.

I comuni interessati presentano alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda per ottenere il contributo, allegando alla stessa una relazione previsionale dalla quale risultino le quantità e le localizzazioni delle aree da acquisire, la loro destinazione specifica, gli eventuali titoli di concessione e di cessione, l'eventuale inserimento nel programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè il coordinato inserimento nei documenti del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16, per i comuni che ne siano dotati.

Art. 4.

La giunta regionale concede i contributi sulla base delle domande e tenendo conto delle localizzazioni dei programmi di edilizia residenziale pubblica, con preferenza per quelle di edilizia sovvenzionata, della opportunità di favorire i comuni di minore dimensione demografica e di garantire soglie minime di intervento.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento, in termini di competenza, di L. 1.000.000.000 dal cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 e corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 2890 « Contributi ai comuni per spese di acquisizione aree nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni », con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 novembre 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1979, n. 43.

Sanzioni amministrative per le irregolarità di viaggio sui pubblici autoservizi extraurbani regionali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49, *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

I viaggiatori dei pubblici autoservizi extraurbani regionali sono tenuti a munirsi di valido documento di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo, se richiesto, al personale incaricato dell'azienda esercente.

Art. 2.

Chiunque contravvenga all'obbligo previsto dal precedente articolo è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria, al versamento di una sanzione amministrativa pari a 25 volte il prezzo del biglietto per il percorso minimo tassabile in atto sulla linea.

L'importo della sanzione amministrativa è devoluto alla azienda esercente.

Art. 3.

All'accertamento delle irregolarità di cui all'art. 2 provvedono le aziende concessionarie mediante gli agenti addetti allo esercizio.

A tal fine le aziende dovranno disporre che tali agenti assumano la qualità di agenti giurati nelle forme volute dalla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 novembre 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 27 novembre 1979, n. 44.

Rifinanziamento della legge regionale 21 febbraio 1977, n. 15: « Provvedimenti a sostegno di cooperative edilizie a proprietà indivisa ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49, *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 21 febbraio 1977, n. 15 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1979 la spesa di L. 200.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di L. 200.000.000 in termini di competenza dal cap. 9030 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1979 e corrispondente iscrizione, nel medesimo stato di previsione, dello stanziamento di L. 200.000.000, in termini di competenza al cap. 2870 « Contributi in conto capitale a cooperative edilizie a proprietà indivisa il cui statuto prevede l'obbligo di trasferimento degli alloggi al competente I.A.C.P. in caso di liquidazione o scioglimento ».

Agli oneri per gli esercizi successivi si potrà provvedere con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 27 novembre 1979

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1979, n. 45.

Istituzione e disciplina delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49, *del* 6 *dicembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

L'UNITA' SANITARIA LOCALE E I SUOI ORGANI

Art. 1.
Ambiti territoriali delle unità sanitarie locali

La gestione unitaria dei servizi sanitari, coordinata ed integrata con quella dei servizi sociali esistenti nel territorio, è attuata dalle unità sanitarie locali quali strutture operative dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

A tal fine la regione Liguria è suddivisa negli ambiti territoriali indicati nella tabella allegata alla presente legge, individuati tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche locali.

Detti ambiti territoriali sono stati definiti con il concorso dei comuni interessati e sentiti i pareri delle province con i criteri e le modalità di cui al quinto comma dell'art. 11 e all'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Eventuali modificazioni degli ambiti territoriali sono disposte dalla Regione con legge seguendo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 2.
Organi dell'unità sanitaria locale il cui ambito è interamente compreso nel territorio di un comune

Gli organi dell'unità sanitaria locale il cui ambito territoriale coincide con quello di un comune o con parte di esso sono:

a) l'assemblea generale, costituita dal consiglio comunale;

b) il comitato di gestione e il suo presidente.

Il comitato di gestione è composto da un numero di membri pari a sette, nove o undici determinato dall'assemblea generale.

L'assemblea procede alla elezione dei membri del comitato con voto limitato a due terzi del numero di componenti assegnati arrotondato all'unità superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali.

Il presidente del comitato di gestione è eletto dallo stesso fra i propri componenti.

Qualora il comune si avvalga della facoltà prevista al quarto comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con apposito regolamento, in armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, stabilisce le modalità di esercizio da parte dei consigli circoscrizionali dei poteri conferiti quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello di una circoscrizione e quando coincide con quello di più circoscrizioni.

Art. 3.
Organi dell'unità sanitaria locale il cui ambito comprende territori di più comuni

I comuni i cui territori sono compresi, in tutto o in parte, nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, sono costituiti in associazione per la gestione della stessa.

Sono organi dell'unità sanitaria locale:

a) l'assemblea generale, costituita dai rappresentanti dei comuni associati eletti dai rispettivi consigli comunali secondo i seguenti rapporti:

uno per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

tre per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 10.000;

nove per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 30.000;

ventisette per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000;

trentasei per i comuni con popolazione oltre 100.000 abitanti.

Al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze il voto è limitato a due terzi del totale dei rappresentanti attribuiti a ciascun comune per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

b) il comitato di gestione e il suo presidente.

Il comitato di gestione è composto da un numero di membri pari a sette, nove o undici determinato dall'assemblea generale.

L'assemblea procede alla elezione dei membri del comitato con voto limitato a due terzi del numero di componenti assegnati arrotondato all'unità superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali o membri dell'assemblea.

Il presidente del comitato di gestione è eletto dallo stesso fra i propri componenti.

Ai fini dell'individuazione del numero dei rapresentanti che devono essere eletti da ciascun comune, si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento effettuato prima della elezione.

Quando il comune capoluogo di regione partecipa solo in parte alla associazione si tiene conto unicamente della popolazione compresa nell'ambito territoriale interessato.

Art. 4.
Organi dell'unità sanitaria locale comprendente l'intero territorio di una comunità montana e quello di comuni che non fanno parte della stessa

Gli organi dell'unità sanitaria locale, il cui ambito territoriale comprende l'intero territorio di una comunità montana e quello di uno o più comuni che non fanno parte della stessa, sono:

a) l'assemblea generale, costituita dal consiglio generale della comunità montana, integrato da tre rappresentanti per ciascuno dei comuni non compresi nella comunità, eletti dai rispettivi consigli comunali con voto limitato a due nomi;

b) il comitato di gestione e il suo presidente.

Il comitato di gestione è composto da un numero di membri pari a sette, nove o undici determinato dall'assemblea generale.

L'assemblea procede alla elezione dei membri del comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti assegnati arrotondato all'unità superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze. Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali o membri dell'assemblea.

Il presidente del comitato di gestione è eletto dallo stesso fra i propri componenti.

Qualora la popolazione della comunità montana sia pari o inferiore alla metà di quella compresa nell'intero ambito territoriale dell'unità sanitaria locale tutti i comuni sono costituiti in associazione ai sensi dell'art. 3.

Art. 5.
Partecipazione alle sedute dell'assemblea generale dei componenti del comitato di gestione

I componenti del comitato di gestione di cui alla lettera *b*) degli articoli 2, 3 e 4, che non siano componenti dell'assemblea generale, partecipano senza diritto di voto alle sedute della stessa.

Titolo II

COMPETENZE E DISCIPLINA DEGLI ORGANI

Art. 6.
Regolamenti per il funzionamento degli organi della unità sanitaria locale

L'assemblea generale delibera i seguenti regolamenti:

1) regolamento per il funzionamento dell'assemblea generale che deve contenere:

a) norme relative alla nomina del proprio presidente e del suo sostituto in caso di assenza o di impedimento;

b) attribuzioni e compiti del presidente;

c) modalità di convocazione dell'assemblea generale e procedure relative alle votazioni e alle sedute. Le sedute devono essere pubbliche;

d) norme per il funzionamento di commissioni eventualmente costituite nell'ambito dell'assemblea.

Il regolamento per il funzionamento dell'assemblea deve provvedere altresì forme e modalità delle consultazioni preventive di cui all'art. 8 nonché la costituzione e l'attività dei comitati e le modalità per lo svolgimento delle assemblee di cui all'art. 19;

2) regolamento per il funzionamento del comitato di gestione, adottato su proposta del comitato stesso, che deve contenere:

a) modalità di sostituzione del presidente del comitato in caso di assenza o di impedimento;

b) attribuzioni e compiti del presidente;

c) modalità di convocazione del comitato nonchè procedure relative alle votazioni e alle sedute;

d) indennità di carica per il presidente e gli altri componenti del comitato di gestione nella misura non superiore a quella prevista per il Sindaco e gli Assessori di un comune con popolazione pari a 100.000 abitanti. Tale indennità non è cumulabile con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, deve essere prevista la corresponsione della sola differenza.

Il consiglio regionale, a fini di uniformità, emana schemi-tipo di regolamenti, dei quali le assemblee generali delle unità sanitarie locali tengono conto nel deliberare i regolamenti previsti nel presente articolo.

Art. 7.

Competenze degli organi

L'assemblea generale ha funzioni di indirizzo e di verifica nei confronti del comitato di gestione.

L'assemblea generale oltre i provvedimenti di cui all'art. 6, approva, su proposta del comitato di gestione:

a) i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

b) i piani ed i programmi;

c) la suddivisione del territorio in distretti sanitari di base e le eventuali modifiche;

d) la pianta organica del personale e relativo regolamento;

e) il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione, tenendo conto di quanto disposto all'art. 19;

f) le convenzioni;

g) le proposte per l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili e mobili registrati destinati all'erogazione dei servizi sanitari;

h) l'individuazione dei comuni che devono effettuare le verifiche bimestrali di cassa, limitatamente ai casi di cui agli articoli 3 e 4;

i) i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso, anche in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) sono assunti nel rispetto delle norme delegate di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il comitato di gestione compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale che non sono espressamente attribuiti alle competenze dell'assemblea generale e del presidente.

Il presidente del comitato di gestione rappresenta l'unità sanitaria locale, ne sottoscrive gli atti e svolge ogni altra funzione a lui attribuita da norme di legge e di regolamento. Assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari d'urgenza nelle materie di competenza del comitato di gestione necessari per garantire il funzionamento delle unità sanitarie locali e li sottopone alla ratifica del comitato stesso nella prima riunione che, in ogni caso, deve essere convocata entro trenta giorni.

Art. 8.

Consultazioni preventive

L'assemblea generale, prima di adottare provvedimenti di particolare rilievo per tutti o per singoli comuni compresi nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale, deve procedere, secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento dell'assemblea stessa di cui all'art. 6, alla preventiva consultazione dei comuni interessati.

Sono in particolare da sottoporre alla procedura di cui sopra:

a) i bilanci di previsione;

b) i piani ed i programmi la cui attuazione comporta spese che impegnino più esercizi;

c) la suddivisione del territorio in distretti sanitari di base e le eventuali modifiche.

Art. 9.

Assemblea generale e comitato di gestione dell'unità sanitaria locale. Durata in carica

L'assemblea generale di cui agli articoli 3 e 4 dura in carica per cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative generali. Detta assemblea esercita le proprie funzioni sino alla prima riunione dell'assemblea subentrante. I consigli comunali interessati, alla scadenza dell'assemblea generale o nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione del sindaco e della giunta in caso di elezioni amministrative generali, procedono alla elezione dei nuovi rappresentanti in seno all'assemblea stessa dandone comunicazione entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni al presidente della giunta regionale.

I comuni di cui all'art. 2 e le comunità montane di cui all'art. 4 trasmettono al presidente della giunta l'elenco dei propri consiglieri entro quindici giorni dall'esecutività delle deliberazioni relative alla loro elezione.

Il presidente della giunta regionale convoca le riunioni di insediamento delle nuove assemblee generali entro quindici giorni dalla ricezione di almeno due terzi di indicazioni relative ai membri assegnati a ciascuna unità sanitaria locale. Le singole riunioni di insediamento sono presiedute dal membro più anziano di età dell'assemblea generale.

La convocazione per la prima seduta deve essere inviata, con specificazione dell'ordine del giorno, anche ai comuni che non abbiano ancora provveduto all'elezione dei propri rappresentanti.

I rappresentanti, nel frattempo nominati, partecipano di pieno diritto alle sedute così convocate.

In caso di rinnovo di singoli consigli comunali nel corso della durata in carica dell'assemblea generale, i loro rappresentanti dell'assemblea stessa cessano dalla carica e vengono sostituiti con le modalità di cui al primo comma.

Nel caso che componenti dell'assemblea generale si presentino dimissionari o cessino dalla carica per altre cause, gli enti interessati assumono i provvedimenti conseguenti entro trenta giorni.

Qualora un comune sia sottoposto a gestione commissariale, il commissario partecipa alle riunioni dell'assemblea generale disponendo di tanti voti quanti sono i membri che sostituisce.

Il comitato di gestione dura in carica cinque anni.

Il comitato di gestione decade qualora per dimissioni o per altra causa cessi dalla carica la maggioranza dei suoi membri.

Nel caso di palesi impossibilità di funzionamento, su richiesta motivata di almeno un quarto dei membri dell'assemblea generale, l'assemblea stessa, a maggioranza assoluta, può deliberare la revoca del comitato di gestione.

L'assemblea generale, entro i trenta giorni successivi, provvede alla costituzione del nuovo comitato di gestione.

I componenti il comitato di gestione che cessano dalla carica per dimissioni o altre cause sono sostituiti, entro trenta giorni, dall'assemblea generale.

Alla scadenza del mandato i componenti degli organi previsti nel presente articolo restano in carica sino alla loro sostituzione con i nuovi membri eletti e possono essere rieletti.

Art. 10.

Verifiche e coordinamento della Regione

La Regione svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei riguardi delle scelte e delle azioni degli organi delle unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazione sanitaria regionale e l'attività programmatoria dell'unità sanitaria locale, nonchè la congruenza tra costi dei servizi e relativi benefici ai sensi del secondo comma, lettera c) dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine i progetti dei bilanci preventivi e delle piante organiche, predisposti dal comitato di gestione, sono inviati alla giunta regionale la quale esprime le proprie motivate osservazioni entro trenta giorni, in ordine alla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale.

Il comitato di gestione presenta all'assemblea gli atti di cui sopra corredati delle osservazioni della giunta regionale di cui al precedente comma.

La giunta regionale attua, inoltre, forme di collaborazione tecnica e di supporto alla azione degli organi delle unità sanitarie locali al fine di evitare squilibri di gestione e di assicurare l'uniformità dei servizi sul territorio regionale.

Per conseguire tali obiettivi la giunta regionale ha facoltà di chiedere alle unità sanitarie locali informazioni e notizie e può proporre al consiglio regionale l'emanazione di indirizzi e direttive vincolanti.

Titolo III
SERVIZI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE E LORO ORGANIZZAZIONE

Art. 11.
Servizi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale si articola nei seguenti servizi:

1) amministrativi:

a) affari generali, rilevazione ed elaborazione dati;

b) gestione, formazione e aggiornamento del personale;

c) bilancio, programmazione e gestione risorse;

2) sanitari:

a) igiene pubblica, igiene dell'ambiente, sicurezza negli ambienti di lavoro e medicina legale;

b) veterinario;

c) materno-infantile e dell'età evolutiva;

d) medico di base, specialistico e farmaceutico;

e) salute mentale;

f) tutela della salute degli anziani e degli handicappati;

g) ospedaliero.

I suddetti servizi che verranno, con successive disposizioni legislative e sulla base di quanto prescritto dal piano sanitario regionale, organizzati in forma dipartimentale, operano anche a livello di distretto sanitario e a livello multizonale.

Ciascuno dei servizi sanitari persegue nello svolgimento dei propri compiti anche le finalità e gli obiettivi inerenti l'educazione sanitaria, la prevenzione, la riabilitazione, la formazione e l'aggiornamento del personale.

Art. 12.
Organizzazione dei servizi della unità sanitaria locale

I servizi di cui al precedente articolo comprendono tutte le strutture, presidi ed uffici dell'unità sanitaria locale.

Per esigenze funzionali connesse con le strutture esistenti ed in relazione alle obiettive necessità accertate negli ambienti territoriali, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione, tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario regionale, può articolare ciascun servizio in unità operative quali strutture organiche che svolgono in modo compiuto una funzione del servizio stesso o un complesso di funzioni omogenee.

Ai servizi sanitari è garantita piena autonomia tecnico-funzionale nella scelta delle modalità operative di attuazione dei propri compiti e a tal fine le deliberazioni del comitato di gestione e le disposizioni dell'ufficio di direzione e dei coordinatori non possono limitare la libertà delle scelte tecnico-funzionali dei servizi stessi.

Il regolamento di cui al secondo comma deve prevedere che presso ciascun servizio venga costituito un comitato tecnico consultivo presieduto dal responsabile e composto dai dipendenti preposti alle unità operative, ove esistenti, e da operatori tecnici, aventi rapporti col servizio individuati in relazione alle peculiarità del servizio stesso. Il comitato svolge compiti di consulenza tecnica relativamente alle scelte riguardanti il funzionamento del servizio.

Anche allo scopo di assicurare un opportuno collegamento fra i vari servizi, l'ufficio di direzione costituisce gruppi di lavoro utilizzando le competenze professionali di appartenenti ai servizi interessati, individuati su proposta del responsabile degli stessi, per lo svolgimento di compiti e funzioni riguardanti attività di più servizi.

Art. 13.
Ufficio di direzione

L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è costituito dai responsabili dei servizi.

Esso è collegialmente preposto all'organizzazione, al coordinamento ed al funzionamento di tutti i servizi e alla direzione del personale.

L'ufficio costituisce la struttura tecnico-consultiva del comitato di gestione, esprime pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal comitato, ha facoltà di proposta nei confronti del comitato stesso su specifici problemi connessi con l'organizzazione e il funzionamento dei servizi. Il comitato di gestione deve acquisire il parere dell'ufficio sulle proprie deliberazioni per quanto riguarda gli aspetti tecnici concernenti le prestazioni sanitarie.

Secondo quanto previsto dalle norme delegate di cui allo art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base di specifici requisiti di professionalità, esperienza e capacità direzionale, il comitato di gestione attribuisce a due componenti l'ufficio di direzione l'incarico di coordinatori responsabili rispettivamente per la parte sanitaria e per quella amministrativa. I due coordinatori sono responsabili del funzionamento dell'ufficio stesso nonchè del puntuale adempimento da parte dei responsabili dei servizi delle decisioni e direttive adottate dal comitato di gestione e delle disposizioni dell'ufficio di direzione.

Alle riunioni del comitato di gestione partecipano con voto consultivo i due coordinatori e quello competente per la parte amministrativa svolge funzioni di segretario.

Art. 14.
Distretti sanitari di base

L'approvazione della suddivisione in distretti sanitari di base degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali deve avvenire, esperita la procedura di cui all'art. 8, entro tre mesi dalla data di convocazione dell'assemblea generale indicata nella deliberazione della giunta regionale di costituzione dell'unità sanitaria locale prevista all'articolo 20.

Allo scopo di assicurare la migliore efficacia dei servizi e di favorire la partecipazione dei cittadini, la suddivisione in distretti deve essere operata sulla base dei seguenti criteri:

1) demografico: la popolazione di ciascun distretto deve essere compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti.

E' consentito un numero di abitanti maggiore o minore in relazione all'indice di concentrazione della popolazione sul territorio;

2) geomorfologico: ogni distretto deve comprendere una porzione di territorio tale da consentire, in relazione alla viabilità, alle caratteristiche dei luoghi e degli insediamenti abitativi, ottimali condizioni e tempi di accesso alle strutture esistenti.

Deve di norma essere assicurata la coincidenza dei distretti sanitari di base con il territorio di uno o più comuni o circoscrizioni.

Art. 15.
Organizzazione dei servizi dell'unità sanitaria locale a livello di distretto

L'unità sanitaria locale garantisce, nell'ambito di ciascun distretto sanitario di base, le prestazioni di primo livello e di pronto intervento dei servizi di cui all'art. 11 secondo le prestazioni del piano sanitario regionale, assicurando in ogni caso agli assistiti la continuità terapeutica.

Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione deve disciplinare il collegamento organico delle prestazioni di cui al comma precedente, prevedendo che questo venga assicurato attraverso disposizioni dell'ufficio di direzione volte anche a stabilire modalità operative inter-professionali e specifici incontri collegiali.

Art. 16.

Organizzazione e gestione dei presidi e servizi multizonali

Il piano sanitario regionale individua i presidi e i servizi aventi finalità specifiche e particolari caratteristiche tecnico-specialistiche le cui attività soddisfano esigenze riferite a territori comprendenti più unità sanitarie locali e indica il bacino di utenza dei servizi e presidi stessi.

Tali presidi e servizi multizonali fanno parte dei servizi indicati all'art. 11 e alla loro direzione è preposto il dirigente del servizio di appartenenza.

La gestione di presidi e servizi multizonali da parte dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati non modifica la composizione del comitato di gestione.

Ai fini del coordinamento e collegamento funzionale tra l'unità sanitaria locale che gestisce presidi e servizi multizonali e quelle che li utilizzano, il comitato di gestione della prima, quando intende adottare provvedimenti di particolare rilievo connessi o dipendenti da questa attività, deve procedere alla preventiva consultazione dei comitati di gestione delle altre unità sanitarie locali interessate.

In particolare devono seguire tale procedura le proposte all'assemblea generale concernenti piani e programmi in relazione all'attività dei presidi e servizi multizonali.

Limitatamente alla trattazione dei problemi relativi ai presidi e servizi multizonali, i coordinatori dell'ufficio di direzione delle unità sanitarie locali che usufruiscono di detti servizi partecipano senza diritto di voto alle riunioni del comitato di gestione delle unità sanitarie locali che li gestiscono.

Ai fini dell'accertamento dell'efficienza operativa, e degli indirizzi di gestione si richiama, in quanto applicabile, la normativa dell'art. 10.

L'intesa di cui all'art. 15, nono comma, n. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è perseguita dalla Regione sottoponendo l'individuazione dei presidi e servizi multizonali e le norme relative alla organizzazione e gestione degli stessi, in applicazione del presente articolo, a specifiche consultazioni con i comuni interessati.

Art. 17.

Gestione coordinata e integrata dei servizi sanitari e dei servizi sociali

Al fine di realizzare la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio come previsto dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni di un ambito territoriale individuano i servizi sociali collegati con i seguenti servizi sanitari:

1) materno-infantile e dell'età evolutiva;

2) salute mentale;

3) tutela della salute degli anziani e degli handicappati,

e deliberano l'affidamento all'unità sanitaria locale della gestione dei servizi sociali così individuati stabilendone i tempi, le forme e le modalità.

La gestione integrata si attua, comunque, con l'osservanza delle seguenti norme:

a) i dipendenti addetti ai servizi sociali rimangono inquadrati nei rispettivi ruoli organici di appartenenza;

b) le fonti di finanziamento dei servizi sociali sono distinte da quelle dell'unità sanitaria locale, provvedendo la stessa per le componenti sanitarie dei servizi integrati;

c) le contabilità relative rispettivamente alle componenti sanitarie e sociali sono tenute separate.

Per garantire la regolare attuazione di quanto disposto ai precedenti commi, un rappresentante dei comuni singoli o associati o della comunità montana, nominato dai rispettivi organi deliberanti, partecipa alle sedute del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ogni qualvolta debbano essere trattati affari comuni ai predetti servizi.

L'integrazione viene assicurata a livello operativo mediante l'inserimento nell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale di un dipendente degli enti di cui al comma precedente con funzioni di coordinatore dei servizi sociali, nominato nell'ambito della rispettiva pianta organica.

Per quanto riguarda i servizi sociali che non integrano quelli sanitari di cui al primo comma, i comuni ne coordinano la gestione con quella dei restanti servizi dell'unità sanitaria locale.

Nelle more dell'attuazione della gestione integrata prevista dal presente articolo, i comuni coordinano la gestione dei propri servizi sociali con la gestione dei servizi sanitari attuata dagli organi delle unità sanitarie locali.

L'organicità dei rapporti tra servizi sanitari e sociali, in armonia con i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, verrà definita sulla base della legge quadro sull'assistenza.

Art. 18.

Funzioni in materia di ambiente

Le unità sanitarie locali svolgono le funzioni amministrative e tecniche in materia di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico e sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Art. 19.

Partecipazione

La partecipazione di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) dei cittadini;

b) degli operatori della sanità;

c) delle formazioni sociali esistenti sul territorio;

d) dei rappresentanti degli interessi originari degli enti definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132,

è assicurata anche con riferimento ai principi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

A tale scopo la partecipazione è realizzata:

1) a livello di distretto sanitario di base e dei servizi attraverso comitati di partecipazione e di gestione sociale e assemblee di cittadini;

2) a livello di unità sanitaria locale, attraverso comitati rappresentativi delle formazioni sociali e sindacali.

Nel corso delle riunioni vengono discussi l'andamento della attività dei servizi, i piani ed i programmi.

La costituzione e l'attività dei comitati e le modalità per lo svolgimento delle assemblee sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento dell'assemblea generale di cui all'art. 6 e da quello per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e dell'ufficio di direzione di cui all'art. 7.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Costituzione dell'unità sanitaria locale ed insediamento delle prime assemblee generali

Ai fini di consentire l'insediamento delle prime assemblee generali delle unità sanitarie locali, nei casi previsti dagli articoli 3 e 4, i comuni interessati devono provvedere all'elezione dei rispettivi rappresentanti entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro i cinque giorni successivi all'esecutività delle relative deliberazioni i comuni indicati al comma precedente trasmettono al presidente della giunta regionale l'elenco dei propri rappresentanti nelle assemblee generali delle unità sanitarie locali.

Entro gli stessi termini i comuni di cui all'art. 2 e le comunità montane di cui all'art. 4 trasmettono al presidente della giunta l'elenco dei propri consiglieri.

La giunta regionale è autorizzata, sentita la commissione consiliare competente, a costituire con propria deliberazione le unità sanitarie locali indicandone le sedi provvisorie, la composizione delle assemblee, il luogo delle sedute di insediamento delle assemblee stesse le quali, verificata la propria regolare composizione, eleggono i componenti del comitato di gestione.

La deliberazione di cui al precedente comma, cui seguiranno le necessarie integrazioni, è adottata quando sono pervenute da parte degli enti interessati le indicazioni relative ad almeno la metà più uno dei componenti dell'assemblea generale.

Assume la presidenza provvisoria di ciascun collegio nella prima seduta il componente più anziano di età.

Le deliberazioni relative all'insediamento degli organi collegiali e alla loro integrazione, quelle di nomina dei rispettivi presidenti e quelle relative alla sostituzione dei singoli componenti, devono essere trasmesse, entro otto giorni dalla loro esecutività, al presidente della giunta regionale che ne prende atto.

Con lo stesso provvedimento di cui al quarto comma, la giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai comuni, in modo graduale, ove necessario, delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*) dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso provvedimento la giunta regionale adotta altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi del terzo comma, lettere *b*) e *c*) dell'art. 61 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, tenuto conto, per quanto concerne il personale, delle norme delegate di cui all'art. 47 della legge stessa.

Qualora al 31 dicembre 1979 non siano pervenute le indicazioni necessarie, ai sensi del quinto comma, per la costituzione dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, il presidente della giunta regionale, dopo aver invitato infruttuosamente gli enti interessati a provvedere entro breve termine ai relativi adempimenti, su conforme deliberazione della giunta stessa e sentita la commissione consiliare competente, costituisce l'unità sanitaria locale e nomina un collegio di tre membri in funzione di commissione straordinaria alla stessa che esercita i poteri di amministrazione limitatamente alle funzioni degli organi non ancora costituiti.

Art. 21.

Adempimenti di prima attuazione del consiglio regionale

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, emana entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli schemi-tipo di regolamenti previsti all'ultimo comma dell'art. 6.

Il consiglio regionale su proposta della giunta, approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e i principi uniformi per la predisposizione della relazione al presidente della giunta regionale di cui al quarto comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 22.

Sede dell'unità sanitaria locale

La sede dell'unità sanitaria locale è individuata dall'assemblea generale con proprio provvedimento.

Fino a quando non sia stato adempiuto a quanto previsto al comma precedente rimane ferma la sede provvisoria indicata nella deliberazione della giunta regionale di costituzione della unità sanitaria locale prevista all'art. 20.

Art. 23.

Controllo sugli atti dell'ospedale « Galliera »

Il controllo sugli atti dell'ospedale « Galliera » di Genova è esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo competente per territorio integrata nei modi previsti dal primo comma dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 24.

Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica

I rapporti delle unità sanitarie locali competenti per territorio con l'ospedale « Galliera » ed altri istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera sono regolati con apposite convenzioni stipulate nei modi previsti dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 25.

Adeguamento dei regolamenti locali da parte dei comuni

Al fine di uniformare le norme dei regolamenti comunali nelle materie attribuite alla competenza dei comuni dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le assemblee generali delle unità sanitarie locali formulano proposte per la adozione da parte dei singoli comuni di regolamenti omogenei.

Art. 26.

Organi dell'unità sanitaria locale il cui ambito coincide con quello di una comunità montana

Qualora, a seguito di modificazione degli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali o delle zone omogenee delle comunità montane, il territorio di una di queste venga a coincidere con quello di una unità sanitaria locale, l'assemblea generale, il comitato di gestione e il suo presidente sono rispettivamente costituiti dal consiglio generale, dalla giunta esecutiva e dal presidente della comunità montana previsti dalla legge regionale 21 maggio 1973, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 27.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 5 dicembre 1979

MAGLIOTTO

(*Omissis*).

(743)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800620)